



Edizione 01/2023

Condizioni generali di assicurazione (CGA). Spese di annullamento per corsi.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Informativa per gli assicurati collettivi

La presente informativa per i clienti definisce l'identità dell'assicuratore e illustra i principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione [di seguito «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate sono riportati nelle Condizioni generali d'assicurazione (di seguito CGA), in eventuali moduli di adesione e nelle norme di legge applicabili (LCA).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Partner contrattuali

Miduca SA, di seguito denominata «Miduca», ha sottoscritto con l'assicuratore sotto menzionato un contratto collettivo riguardante prestazioni assicurative di cui i partecipanti della Scuola Club Migros (compresa la Klubschule Migros Ostschweiz, di seguito «KSOS»), dell'IBAW e della scuola di danza Tanzwerk101 possono fruire per libera adesione. In virtù di tale adesione, le persone assicurate vantano pretese per determinate prestazioni nei confronti dell'assicuratore, ma non dell'organizzatore (Miduca o KSOS).

Assicuratore e portatore del rischio

Ad assumersi il rischio per la seguente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Assicurazione viaggi europea (ERV nelle CGA), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Persone assicurate

Sono considerate assicurate le persone che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione collettiva con Miduca.

Quali sono il diritto e le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Qualora la persona assicurata sia domiciliata nel Principato del Liechtenstein, si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in tale Paese. Le basi contrattuali sono costituite dalla conferma del corso da parte dell'organizzatore (che dimostra la stipula dell'assicurazione) e dalle CGA. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti CGA.

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p.es. proposta, conferma del corso, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni e dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono specificati nelle presenti CGA. Lo stesso vale per eventuali franchigie o termini d'attesa.

A quanto ammonta il premio dovuto?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p.es. bollo federale) sono indicati nella conferma del corso da parte dell'organizzatore.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Al sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, la persona assicurata, in quanto proponente, è tenuta a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p.es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, l'ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della reticenza. Se il contratto viene risolto mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

- Un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'ERV.
- In caso di accertamenti da parte dell'ERV, p.es. accertamenti in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione).
- In caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella conferma del corso da parte dell'organizzatore. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, l'ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della conferma del corso da parte dell'organizzatore.

Quando sussiste un diritto di revoca?

La persona assicurata può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui la persona assicurata propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se la persona assicurata notifica la sua revoca all'ERV o all'organizzatore o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale entro l'ultimo giorno del termine stabilito a tal fine. È escluso un diritto di revoca per le assicurazioni di persone collettive, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti dell'ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati, di preciso, sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è l'ERV. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p.es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché sui suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in Svizzera, decorre dalla stipula dell'assicurazione e termina:

- l'ultimo giorno dell'offerta prenotata, a prescindere dal superamento di un eventuale esame finale;
- con l'erogazione della prestazione assicurativa.

2 Eventi assicurati

L'ERV garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire dell'offerta prenotata o se è costretta a interrompere anticipatamente la fruizione del servizio in questione a causa di un evento tra quelli indicati di seguito, a condizione che l'evento in questione si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata;
 - di una persona molto vicina alla persona assicurata;
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, sicché la presenza in loco della persona assicurata è indispensabile;
- isolamento o quarantena in seguito a ordine dell'autorità sanitaria in caso di malattie epidemiche, se sussiste il sospetto che la persona assicurata sia stata infettata. Rimane riservato la cifra 4 A d);
- se negli ultimi 44 giorni prima dell'inizio dell'offerta o mentre essa è in corso:
 - la persona assicurata avvia inaspettatamente un rapporto d'impiego presso un nuovo datore di lavoro, con durata del contratto d'impiego superiore alla durata dell'offerta e gli orari del nuovo posto di lavoro non consentono di usufruire di tale servizio;
 - il contratto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata oppure
 - la persona assicurata deve cambiare domicilio per motivi professionali e impiega più di un'ora per raggiungere la sede dell'offerta.

In caso di prenotazione di un'offerta della categoria movimento, l'elenco degli eventi assicurati viene esteso se la partecipazione è controindicata dal punto di vista medico a causa della gravidanza della persona assicurata.

Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione o prima dell'inizio dell'offerta non sembra compromettere la sua partecipazione, l'ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora l'offerta dovesse essere annullata o interrotta a causa di un aggravamento imprevedibile, grave e acuto di tale malattia o qualora si verificasse il decesso a seguito della patologia stessa. **Immediatamente prima di prenotare un'offerta, i malati cronici sono tenuti a farsi rilasciare dal proprio medico un certificato di idoneità alla partecipazione.**

In caso di gravidanza o di operazioni, trattamenti o interventi medici imminenti che possono influire sulla possibilità di usufruire dell'offerta, è necessario discutere preliminarmente con il medico curante circa il programma dell'offerta e l'idoneità a parteciparvi (cifra 4 B b) e c)).

Se la persona assicurata è minorenni o non ha ancora un rapporto d'impiego, o se l'offerta assicurata viene palesemente finanziata in primo luogo con il reddito da lavoro di una persona a lei vicina, la cifra 2 A si applica anche al genitore o alla persona vicina il cui reddito proveniente da un rapporto d'impiego viene utilizzato per il finanziamento dell'offerta.

3 Prestazioni assicurate

La base per il calcolo delle prestazioni è rappresentata dalle Condizioni generali dell'organizzatore. Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che comporta l'annullamento, l'interruzione o la sospensione dell'offerta. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV si assume:

- le spese di annullamento effettivamente insorte se la persona assicurata non può usufruire dell'offerta prenotata;
- le spese relative alla parte dell'offerta non goduta in caso di interruzione anticipata. In entrambi i casi non si procede al rimborso delle spese se il credito è inferiore a CHF 50.

Altre disposizioni:

- Gli strumenti didattici sono parte integrante della prenotazione dell'offerta;
 - Le spese amministrative non sono assicurate.
- Nel complesso le prestazioni sono limitate al prezzo dell'offerta o alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 20 000.

4 Esclusioni

Non sono coperti:

- gli eventi che si erano già verificati o che erano prevedibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione dell'offerta. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 2 C;
- gli eventi che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati;
- gli eventi nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- gli eventi che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
- gli eventi che rappresentano una conseguenza di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena di quest'ultima in caso di infezione accertata o sospetta secondo le cifre 2 A a) e b);
- gli eventi causati dall'influsso di alcol, droghe, stupefacenti o medicinali;
- gli eventi causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al tentativo di commettere tali atti;
- gli eventi causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- le promozioni.

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se l'organizzatore annulla l'offerta;
- se la malattia che ha portato all'annullamento o all'interruzione rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione, al momento della prenotazione o prima dell'inizio dell'offerta;
- se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita entro la data di inizio dell'offerta;
- in caso di annullamento o interruzione in riferimento alla cifra 2 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui era possibile constatare per la prima volta l'incapacità di partecipare o se il certificato medico è stato rilasciato in seguito a una consultazione telefonica;
- se l'annullamento in seguito a malattia psichica o psicosomatica non può essere motivato tramite accertamento e rilascio, il giorno dell'annullamento, di un certificato da parte di uno psichiatra.

5 Pretese nei confronti di terzi

In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), l'ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione.

Se il prezzo dell'offerta non è stato ancora pagato o è stato pagato solo in parte all'organizzatore, l'ERV rimborsa la quota intera o parziale delle spese di annullamento direttamente all'organizzatore.

Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate una sola volta nella loro totalità.

6 Obblighi in caso di sinistro

L'organizzatore deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

In caso di sinistro, si prega di rivolgersi al servizio gestione sinistri dell'ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, www.erv.ch/schaden, sinistri@erv.ch, telefono +41 58 275 27 27.

All'ERV è necessario presentare, tra gli altri, i seguenti documenti:

- conferma di prenotazione dell'offerta
- certificato medico dettagliato, certificato di decesso o altro certificato ufficiale
- coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale)

In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito alla partecipazione all'offerta e seguire le sue istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.

L'obbligo di assunzione delle prestazioni dell'assicuratore decade se:

- vengono forniti intenzionalmente dati non veritieri;
- vengono taciuti fatti o
- gli obblighi previsti (presentazione di certificato medico, conferma, ricevute ecc.) vengono disattesi e tali mancanze arrecano un danno all'assicuratore.

7 Altre disposizioni

I diritti alle prestazioni cadono in prescrizione 5 anni dopo la data del sinistro.

Come foro competente la persona avente diritto ha a disposizione esclusivamente il proprio domicilio in Svizzera oppure la sede dell'ERV (Basilea).

Le prestazioni percepite ingiustamente devono essere rimborsate all'ERV entro un massimo di 30 giorni unitamente alle spese da questa sostenute.

Il contratto d'assicurazione è soggetto esclusivamente al diritto svizzero e in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

L'ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

8 Glossario

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza superiore alla media a livello localizzato e di durata limitata nel tempo, che rappresenta una minaccia per la vita e l'incolumità personale.

I Isolamento o quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

O Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera, (detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie p.es. all'arrivo alla destinazione di viaggio o al rientro nello Stato di domicilio ecc.). Tale ordine ha carattere obbligatorio.

P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

S Sospetto

Il sospetto di aver contratto una malattia infettiva sussiste a seguito di un contatto ravvicinato con una persona che è risultata positiva al test per quella patologia specifica.